

*Corporate Identity***La fondazione logica del concetto di corporazione nella filosofia hegeliana del diritto***

Klaus Vieweg

In riferimento all'interpretazione della propria *Filosofia del diritto*, Hegel ha stabilito questa condizione: il corso dei pensieri deve essere compreso come se “si fondasse sullo spirito logico”, e questa modalità di dimostrazione filosofica, che Hegel chiama “modo di conoscere speculativo”, è stata stata ampiamente sviluppata da lui nella *Scienza della Logica*. Dal mio punto di vista, una interpretazione corretta della *Filosofia del diritto* richiede assolutamente un tale punto di partenza¹. Questo passaggio-chiave esprime chiaramente la rivendicazione hegeliana: «che il Tutto, così come la conformazione dei suoi membri, si fonda sullo spirito logico. Ora, è anche e soprattutto da questo secondo lato che io vorrei fosse intesa e giudicata la presente trattazione»². Questo vale anche per la comprensione della teoria della società civile. A questo riguardo si possono delineare solo alcuni tratti fondamentali di questa fondazione logica.

1. *L'idea di libertà e il sistema dell'eticità*

Il termine “eticità” (*Sittlichkeit*) è una novità problematica nel pensiero moderno. Con esso Hegel ha introdotto nella filosofia pratica una nuova e influente categoria. Nella trattazione dell'elemento etico si uniscono una teoria della famiglia capace di dissolvere il modello tradizionale di quest'ultima e una filosofia sociale e dello stato innovativa, basata su una distinzione tra società civile e stato incredibilmente rilevante dal punto di vista filosofico. Questa concezione dell'eticità rappresenta il

* Traduzione a cura di Alessandro De Cesaris.

¹ Sul tema mi permetto di rimandare a K. Vieweg, *Das Denken der Freiheit. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts*. Wilhelm Fink Verlag, München 2012, in particolare la sezione che approfondisce gli aspetti fondamentali della corporazione.

² G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse* [RPh], in Id., *Werke in zwanzig Bänden. Theorie Werkausgabe. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845. Neu edierte Ausgabe. Redaktion Eva Moldenbauer und Karl Markus Michel*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1969 e ss. [TWA], p. 12 e ss.; tr. it., *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2006, p. 41.

massimo livello della filosofia hegeliana della libertà pratica, ovvero la “conclusione [Vollendung] dello spirito oggettivo”.

Con il rigetto della zavorra metafisica, suggerito da alcuni, si sottrae alla concezione hegeliana dell’eticità il suo fondamento autenticamente filosofico, e la filosofia viene ridotta alla teoria sociale, a una “analisi strutturale normativa delle società moderne”³. Se si mette da parte il retroterra metafisico di concetti come “Vita” e “Mondo”, l’uso di questi termini rimane debole e oscuro.

Hegel concepisce l’eticità nella forma di un sistema delle determinazioni universali della volontà fondato logicamente⁴. L’idea della libertà si sviluppa in un sistema delle proprie determinazioni, la cui struttura fondamentale viene tratteggiata nel seguente passo:

Nella sfera dell’eticità stessa noi allora ricominciamo con un immediato, con la figura naturale, non sviluppata che lo spirito etico ha nella famiglia; passiamo quindi alla scissione della sostanza etica che si verifica nella società civile, e perveniamo infine all’unità e verità, presente nello stato, di queste due forme unilaterali dello spirito etico. - Dal fatto che la nostra considerazione segue questo corso, non deriva però per nulla che noi non vogliamo fare dell’eticità qualcosa di temporalmente posteriore al diritto ed alla moralità, o presentare la famiglia e la società civile come qualcosa di precedente rispetto allo Stato nella realtà effettiva. Al contrario, noi sappiamo molto bene che l’eticità è il fondamento del diritto e della moralità, allo stesso modo che la famiglia e la società civile, con le loro bene ordinate differenze, presuppongono già la presenza dello stato⁵.

Hegel intende l’eticità come l’*idea* della libertà del volere, come concetto della libertà e sua adeguata realizzazione. Nella sfera etica i pensieri, gli orientamenti, la *libera autocoscienza* in quanto componente soggettiva, sono sintetizzati con le norme poste da sé e le istituzioni costituite autonomamente, ovvero con il lato oggettivo. Detto altrimenti, si tratta di un *concatenarsi (Zusammen-Schließen)* razionale di soggetti, la forma logica del sillogismo (*Schluss*) si rivelerà dunque il pilastro fondamentale.

Particolarmente significativo è lo stadio – o la sfera – tra famiglia e stato, la società civile, ovvero l’eticità persa nel proprio estremo, l’auto-alienarsi dell’elemento etico che è inevitabile per l’ottenimento della libertà soggettiva. Questo peculiare dominio della particolarità nella forma dell’eticità alienata e lacerata possiede una rilevanza di transizione, rappresenta un punto di passaggio

³ A riguardo vedi A. Honneth, *Leiden an Unbestimmtheit: eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie*, Reclam, Stuttgart 2001. Ciò viene documentato nei passi in cui Honneth argomenta contro la logica del sillogismo e diagnostica piuttosto la presenza in Hegel di una “acuta coscienza sociologica”, e intraprende dunque la traduzione dell’aspetto logico-metafisico in “nozioni sociologiche più salde” (pp. 92ss.). Anche la monografia di Honneth *Das Recht der Freiheit* (Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2012) segue questa strategia inadeguata e manca così alcune nozioni centrali della filosofia pratica di Hegel.

⁴ Secondo Hegel tutto ciò precedentemente era stato descritto inadeguatamente come un insieme di “obblighi”.

⁵ G.W. F. Hegel, TWA X, Enz. § 408, p. 170 e ss.; tr. it., *Filosofia dello spirito*, a cura di A. Bosi, UTET, Torino 2005.

inderogabile nello sviluppo dell'eticità moderna in direzione di uno stato della libertà. Qui abbiamo una proposta, fino a oggi di valore notevole, per una comprensione adeguata e consistente delle società moderne, per la comprensione della modernità *tout court*, che è possibile strutturare del tutto *argomentativamente* nel senso hegeliano, ovvero tramite il pensiero concettuale.

Nel caso specifico si ricorrerà alla Dottrina del Concetto nella *Scienza della Logica*, all'unità di soggettività e oggettività, ovvero al percorso che dalla dottrina del sillogismo (in particolare il sistema dei sillogismi) attraversa la teleologia e la vita fino all'unità dell'idea del conoscere e del bene. Già la *Logica* può essere letta come un sistema dinamico dell'autodeterminazione del concetto⁶, come una teoria dell'autodeterminazione e della libertà. L'elemento etico deve essere dischiuso come un tale *sistema delle determinazioni dell'idea della libertà* logicamente fondato, dell'idea nella forma dello spirito oggettivo. Tanto l'aspetto soggettivo, quanto quello oggettivo necessitano di una legittimazione che solo il pensiero può fornire.

La libertà vera – in quanto eticità – consiste nel fatto che la volontà ha per fine non un contenuto soggettivo, cioè egoistico, ma universale. Tale contenuto, però, non è se non nel pensiero e mediante il pensiero⁷.

Il termine “con-catenarsi” (*Zusammen-Schließen*), rinvenuto nel passaggio all'eticità, ha il suo radicamento logico nella dottrina del sillogismo nella *Scienza della logica*, che a propria volta fa da ponte per la dottrina dell'oggettività. Occorre prendere in considerazione questo passaggio fondamentali del con-catenarsi⁸:

Sillogismi pratici - «Ogni razionale è un sillogismo»

Eticità

Sillogismo

A) Famiglia

A) Sillogismo dell'esserci

sostanzialità immediata
spirito etico naturale

⁶ Cfr. T. Pierini, *Theorie der Freiheit. Theorie der Freiheit. Der Begriff des Zwecks in Hegels Wissenschaft der Logik*, Fink, München 2006: “Nel corso della logica il concetto determina se stesso in direzione di una struttura complessa e autoriferita”. Cfr. anche G. Sans, *Die Realisierung des Begriffs. Eine Untersuchung zu Hegels Schlusslehre*, De Gruyter, Berlin 2004.

⁷ G.W.F. Hegel, TWA X, Enz. § 469; tr. it. p. 388.

⁸ Cfr. a riguardo K.Vieweg, *Das Denken der Freiheit*, cit.

B) Società civile

B 1) Sillogismo della riflessione

Sostanza come spirito che si particularizza astrattamente in molte persone che, in quanto particolari, sono per sé in una condizione di libertà autonoma; i singoli sono con-catenati con l'universalità tramite la loro particolarità, i loro bisogni particolari.

Eticità perduta nel proprio estremo.

B 2) Sillogismo della necessità – categorico, ipotetico e disgiuntivo

a) Sillogismo categorico

Funzioni giudiziarie

b) Sillogismo ipotetico

Sorveglianza e assistenza sociale

c) Sillogismo disgiuntivo

Corporazione

Restaurazione dell'etico (Sorveglianza e assistenza sociale; Corporazione come seconda radice etica dello stato)

C) Lo stato

Sistema di tre sillogismi. Sostanza etica autocosciente. Realtà effettuale dell'idea etica.

a) Diritto statutale interno

b) Diritto statutale esterno

c) Storia universale

La generale rilevanza delle figure del sillogismo – Figura 1 : E – B – A; Figura 2: A – E – B; Figura 3: B – A – E – risiede nel fatto «che ogni razionale si mostra come un triplice sillogismo, e precisamente in modo che ciascuno dei suoi membri occupa tanto il posto di un estremo, quanto del termine medio che fa da mediatore»⁹.

Ora, nella sfera dell'eticità ne va della volontà libera in quanto libertà sostanziale, l'esser-presso-di-sé in altro al massimo grado, ovvero della «idea nella propria esistenza essente in sé e per sé»¹⁰. Il sillogismo vale come forma più universale della ragione. A questo mira il famoso detto «ogni razionale è un sillogismo»¹¹. Per la logica della volontà libera ciò significa che nella terza fase dell'eticità diritto astratto e moralità sono *con-catenate*, ma non come un *mixtum*

⁹ G.W.F. Hegel: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften*, TWA VIII, 187 Z. (tr. it. p. 410).

¹⁰ RPh § 33; tr. it. p. 123.

¹¹ G.W.F. Hegel: *Wissenschaft der Logik*, TWA VI, p. 352 (tr. it., *La scienza della logica*, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 753).

compositum ovvero come una mera sintesi, ma piuttosto nella forma dell'unità secondo le tre figure sillogistiche. In questo procedimento del con-catenare ne va della fondazione in quanto avanzamento e ritorno al fondamento. Il sillogismo contiene essenzialmente la negazione della determinatezza del diritto naturale e della moralità, della forma logica del concetto e del giudizio, il superamento (*Aufhebung*) della libertà personale e morale, così come questo con-catenare non con qualcosa d'altro, ma piuttosto con l'altro *superato* (diritto astratto superato e moralità superata). Nel sistema fondato su tutto ciò ognuno di questi elementi del sillogismo *sta tanto come medio che come estremo*. All'interno del sillogismo compiuto (ovvero dell'esposizione completa del concetto) ogni momento in quanto determinazione concettuale rappresenta al tempo stesso l'intero e il fondamento mediatore. A differenza di un'interpretazione intellettualistica del sillogismo, qui il momento della negatività subentra inderogabilmente – nella forma della triplicità delle determinazioni – «il terzo [l'eticità] è l'unità delle due prime determinazioni [diritto astratto e moralità], ma queste, essendo diverse, non possono essere in una unità se non *come tolte*»¹². Questo terzo elemento – l'eticità – può dunque essere pensato come un con-catenarsi con se stesso e così come *concetto*, che si riferisce a sé nel proprio altro e così *determina se stesso*. Il sillogismo si mostra dunque come determinazione ulteriore del concetto, nella quale quest'ultimo raggiunge la propria autodeterminatezza al grado più alto, ma al tempo stesso manifesta la propria “sottodeterminatezza”, poiché esso è solo concetto nella forma della soggettività, non ancora idea come unità di soggettività e oggettività.

L'eticità contiene l'unità dinamica della “prima” identità – la personalità – e della non-identità – la moralità (della sfera della separazione, della differenza). L'eticità significa l'unità, l'intreccio costitutivo della personalità “salda” (intoccabile) e della moralità in evoluzione dinamica, la “ri-costituzione” dell'unità del concetto e del giudizio nel sillogismo logico. La dinamica dei sillogismi, il loro automovimento in quanto processo di autodeterminazione, implica che l'unità dell'elemento etico non è da intendere secondo il modello della semplice riproduzione. Essa contiene anche ciò che di nuovo è emerso nel corso dello sviluppo. Come la filosofia, in questo modo, accoglie le innovazioni sostanziali delle scienze particolari, allo stesso modo l'eticità moderna integra nuove formazioni e figure del con-catenarsi nel contesto dei tre stadi principali del proprio sviluppo: sul piano della famiglia, ad esempio, rispetto al tempo di Hegel si sviluppano nuove forme di vita in comune (coppie non sposate, matrimoni omosessuali ecc.)¹³, nella società civile si sviluppano nuovi strumenti per regolamentare le innovazioni ambivalenti del mercato industriale (federazioni per i test tecnici, antitrust, modalità creative di assistenza sociale attraverso federazioni o associazioni), nello stato sorgono forme di partecipazione politica fino a poco prima sconosciute (iniziative e candidature civiche); nel complesso, una moltitudine di nuove forme di vita. Vale similmente

¹² Ivi, p. 565; tr. it. modificata p. 949.

¹³ Cfr. a riguardo K. Vieweg, *Das Denken der Freiheit*, cit., in particolare la sezione sulla famiglia.

anche per le corporazioni. Con ciò da un lato la concezione hegeliana dell'eticità moderna va costantemente arricchita, concretizzata, attualizzata, e dall'altro gli elementi costitutivi fondamentali dell'elemento etico mantengono la loro piena validità.

2. La fondazione logica

Solo qualche annotazione sullo sfondo logico: da un lato bisognerebbe rimandare al sillogismo disgiuntivo in quanto passaggio logico dalla soggettività all'oggettività, dall'altro al passaggio dal chimismo all'organismo, e dunque alla corporazione in quanto figura della parentela elettiva, in quanto rapporto di parentela nel senso della seconda famiglia e del "piccolo stato", e di conseguenza del passaggio a un sistema di *concatenamenti*. La dottrina del sillogismo, Hegel dà valore a questo aspetto, non va quindi considerata come una "intelaiatura vuota", che ottenga il proprio riempimento dall'esterno tramite oggetti sussistenti per sé, ma piuttosto qui va pensata l'unità di soggettività (sillogistica) e dell'oggettività logica, la fondazione – così Hegel – nel pensiero che si determina in se stesso.

La corporazione rappresenta un con-catenamento disgiuntivo, con lo schema della terza figura del sillogismo formale E – A – B. Il termine medio rappresenta l'universalità compiuta, la totalità dei distinti, "il genere diviso nelle sue specie".¹⁴
Struttura logica:

W è o X o Y o Z

Ma W è X

Dunque W non è Y né Z

Ciò significa:

W è sia X che Y che Z

Sussiste la distinzione, l'alternativa tra X, Y o Z

Da ciò segue il reciproco escludersi delle determinazioni, X è singolarità per esclusione delle altre.

Il medio nella forma E – A – B, l'universalità stessa contiene i due estremi nella loro compiuta determinatezza. Questo universale, la corporatività, è la sfera universale particolarizzata nella totalità delle proprie modalità, secondariamente è al tempo stesso una determinata corporazione, e in terzo luogo vale come unità esclusiva. La designazione di "seconda famiglia" rimanda qui alla struttura logica del chimismo, la forma logica della differenza divenuta oggettiva e del processo: «Questo sillogismo disgiuntivo è la totalità del chimismo, nella quale il medesimo tutto oggettivo si

¹⁴ G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, cit. p. 398; tr. it. p. 797.

presenta come la per sé stante unità negativa, e poi nel medio come unità reale»¹⁵. Il singolo appartiene a una tale seconda famiglia, che a propria volta appartiene a una struttura complessiva di corporazioni, ma si distingue essenzialmente dalle altre. In questo modo – così continua Hegel – il concetto si con-catena con la propria realtà – il concetto concreto della corporazione come principio della estrema disgiunzione, la cui riunificazione può avvenire solo in un contesto statale-politico. Tutto ciò ha ancora bisogno di essere spiegato, e per questa ragione ecco alcune riflessioni sul ruolo della corporazione nella *Filosofia del diritto* hegeliana.

3. La “seconda famiglia” e il “piccolo stato”: la corporazione come unione d'appartenenza professionale e comune. Corporate identity e passaggio dalla società civile allo stato

L'unione *relativa* dei principi, la particolarità e l'universalità, si compie innanzitutto in diverse *istituzioni di ordine e di regolamentazione*. Qui bisogna concentrare l'attenzione sulle associazioni che fondano i diversi rami professionali e, attraverso i comuni, sul concetto di *corporazione*. Bisogna assicurare ai soggetti particolari la validità effettiva non solo del loro diritto formale, ma anche del loro *diritto al benessere*. Questa strada è la più logica e consistente, e non è affatto il risultato di fantasticherie filantropiche o socio-romantiche da parte di Hegel. La società civile, in quanto è una congregazione di uomini liberi, deve essere al tempo stesso una *comunità di mercato e solidale*, e una *comunità del benessere e dei servizi*, una unione del *solitario* e del *solidale*.

L'ordinamento di mercato si è mostrato capace di effettiva autosorveglianza e autocontrollo solo in modo inadeguato, l'efficienza principale dei mercati si è rivelata come un'apparenza. Da ciò è risultato il bisogno di supervisione e di assistenza sociale, che però dispongono a propria volta di una potenza regolativa solo limitata. La *corporazione*¹⁶, in quanto “seconda famiglia”¹⁷ e “piccolo stato”, funge da ulteriore ponte tra il sistema dei bisogni e lo stato. In essa, naturalmente, l'elemento etico familiare e la comunaltà riflessa cercano una connessione in cui ogni membro possa condurre una speciale forma di vita universale.

L'unione dei compagni di lavoro sulla base della comunanza del tipo di attività¹⁸ forma la prima figura dell'elemento corporativo. Un interesse o negozio *particolare* come diramazione essenziale della società rappresenta un *fine* universale. Fino a questo punto l'universale (A) è nella società civile solo un che di astratto, di esteriore. La mancanza della società civile è “una mancanza più elevata nel suo

¹⁵ Ivi, p. 433; tr. it. p. 830.

¹⁶ Talvolta si considera questo termine (*Korporation*) desueto, ma le espressioni “Körperschaft” o “Corporate Identity” vengono usate senza alcuna limitazione, e nelle scienze politiche e giuridiche si parla anche di “agenti corporativi” del sistema politico.

¹⁷ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 252.

¹⁸ G.W.F. Hegel, *Die Philosophie des Rechts. Vorlesung von 1821/22*, hrsg. v. H. Hoppe, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2005, p. 189: «Ogni classe di lavoratori produce una specie di corporazione» (traduzione del curatore).

proprio concetto”¹⁹. Essa rappresenta il divergere, il dispiegarsi dell’elemento etico nei suoi estremi, in cui entrambi i momenti, la coscienza soggettiva (B) e l’universale (A) di volta in volta si giustificano solo per sé, e dunque l’unità rimane solo relativa²⁰. A partire da ciò si dà la necessità logica di pensare *una unità superiore di A e B: il concetto* oltrepassa la società civile²¹. Solo coloro che vivono e agiscono sulla base della libera scelta della professione possono farsi carico della cura della particolarità e curarsi di tutte le faccende di coloro che appartengono a questa particolarità stessa; essi amministrano sé stessi e non agiscono più come singoli particolari²². Il concetto di *associazione professionale* descrive questa forma di socialità in riferimento all’attività lavorativa – ovvero alla professione autonomamente scelta. Si tratta di corporazioni autoamministrate distinte secondo rami professionali²³. I membri della corporazione agiscono in un certo modo per sé, ma al tempo stesso perseguono nei fini e nelle intenzioni un universale; interessi razionali privati si collegano con l’utilità pubblica. Le *corporazioni* e le *comuni* vengono così opportunamente descritte dal codice civile prussiano (ALR) come delle comunità che si sono unite in vista di un fine stabile e di comune utilità²⁴.

Il bene comune costituisce il parametro di riferimento, e per questo tanto le corporazioni professionali quanto le comuni (una seconda forma di corporazione) hanno bisogno di legittimazione tramite lo stato (licenza per le associazioni di categoria, rilascio dei diritti ecc.). Dopo la famiglia, come prima fase dell’eticità in forma sostanziale, qui abbiamo il “secondo stadio dell’eticità”²⁵, un farsi comune etico, un “incorporarsi” (*Innung*), una “seconda famiglia” che poggia sull’attività specifica dei singoli. La cooperativa si affianca alla famiglia occupandosi dell’educazione, della cura degli orfani e dei membri caduti in povertà per ragioni contingenti, e con ciò conduce alla restaurazione dell’elemento etico. Queste associazioni di categoria, che si differenziano particolarmente nel secondo cetto, quello commerciale, ma non si limitano ad esso (corporazioni d’arti e mestieri, unioni industriali, sindacati), fungono per i loro membri da comunità d’interesse relative al cetto professionale. Esse contribuiscono in particolar modo all’apprendistato specifico delle professioni. In questa importante componente della formazione risiede un compito centrale di queste associazioni.

Le associazioni professionali sono lo spazio per una specifica modalità di riconoscimento, *l’onore* – una forma della stima –, e della sua espressione come coscienza dell’onore dell’appartenenza a un certo modo di agire – l’onore

¹⁹ G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer Nachschrift*, hrsg. v. D. Henrich, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, p. 201.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ivi*, p. 202.

²² *Ibidem*.

²³ H.F. Fulda, *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*, Beck, München 2003, p. 221.

²⁴ *Allgemeines Landrecht*, ALR Th. II. Tit. 6, § 25. Il sesto titolo della seconda parte dello ALR recita: «Delle società in generale, e delle corporazioni e delle comunità in particolare» (traduzione del Curatore).

²⁵ G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20*, cit., p. 202.

professionale o la coscienza corporativa di una certa corporazione (*corporate identity*). L'eticità, la coscienza etica, emerge qui nella forma dell'onore, della stima per una particolare attività, di una modalità specifica del riconoscimento etico. L'onorevole viene rispettato non solo in quanto particolare, ma piuttosto come un qualcosa di universale, vengono apprezzati e onorati il suo sapere e la sua capacità, la sua formazione in quanto espressione dell'universale. Costui esperisce la stima e ottiene l'autostima, amor proprio²⁶. In quanto membro di un'associazione di fisici guadagna un particolare onore se ottengo un premio Nobel per la fisica, nella categoria dei cineasti ciò vale per l'oscar, e per gli sportivi si tratta di un titolo mondiale o di una vittoria olimpica. Nella categoria dei filosofi questo onore si ottiene (forse) per mezzo di un buon libro sulla *Filosofia del diritto* di Hegel.

Sulla base di piccole relazioni di categoria si può costruire anche un contesto più grande – dall'appartenenza all'università o a un gruppo di ricerca, attraverso l'esser membro di un'accademia, fino alla partecipazione alla *comunità scientifica* in generale. Quando Hegel parla di una specifica forma di *seconda* famiglia, ovvero della corporazione, con la quale io sono intimamente connesso per via del mio essere-attivo, in un certo senso tutto ciò calza perfettamente. Come esempio può valere l'appartenenza alla *Alexander von Humboldt Stiftung*. In quel contesto si parla con decisione – e a ragione – di una “famiglia Humboldt”, e si ha anche una corrispondente comprensione di sé basata su un'appartenenza durevole, collegata alla costante promozione tramite segni della coscienza della *corporate identity*, ad esempio la cravatta della Humboldt.

A conti fatti un riferimento al modello pre-industriale (gilde, forme medievali di corporazione) non funziona; Hegel non pensa alle gilde tradizionali, ma piuttosto ad associazioni moderne organizzate secondo i criteri della professione e del luogo di residenza. Ma principi come l'orgoglio professionale, il riconoscimento, la stima, l'assistenza e il sostegno, l'intervento massiccio a favore degli interessi degli appartenenti (lobbismo positivo), rimangono ancora oggi rilevanti; meno invece la garanzia di sussistenza in caso di bisogno, per quanto ancora oggi in determinati casi (tra cui l'incapacità di lavorare o un incidente) possa subentrare l'assicurazione cooperativistica (ma molto meno per ragioni risultanti dal contesto del mercato). Per gli individui toccati dal fallimento economico oggi subentrano spesso le comuni, ovvero lo stato. Nello *Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten* (ALR) la cura dei poveri viene assegnata come un obbligo anche alle “corporazioni” (*Corporationen*) e alle “comuni” (*Communen*) – la cura di quei poveri che appartengono a quelle comunità:

Corporazioni privilegiate, che hanno un particolare fondo per i poveri o che, sulla base della loro costituzione, si sostengono da sé tramite fondi, sono rigorosamente vincolate a

²⁶ Cfr. A. Honneth, *Zwischen Aristoteles und Kant. Skizze einer Moral der Anerkennung*, in Id., *Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000, pp. 183-209; H.C. Schmidt am Busch: *Anerkennung als Prinzip der Kritischen Theorie*, De Gruyter, Berlin 2011, pp. 45 e ss.

sostentare i loro membri privi di mezzi. - Anche le comunità cittadine e rurali devono provvedere al sostentamento dei loro membri e abitanti indigenti²⁷.

Rimane essenziale anche il nesso tra le forme di attività e di commercio e il luogo di residenza, ovvero la *comunità* o la comune, che rappresenta “a propria volta una corporazione”, un’associazione comunale²⁸. La corporazione può essere “una comunità cittadina e una città per sé”²⁹. Così la *comunione comunale*, la comunità, giunge al centro del discorso; essa è una associazione essenziale e particolare degli individui concreti, per i loro modi d’esistenza, per la loro auto-amministrazione e autodeterminazione, a seconda che si tratti di comunità rurali, cittadine o megacittadine. Il peso specifico della comunità e della politica comunale incide decisamente sulle condotte di vita degli uomini e sulla formazione della loro libertà. Tramite nuove forme di autodeterminazione e auto-amministrazione comunale questa struttura corporativa acquisisce un significato straordinario. Tutto ciò poggia sul diritto alla *libera scelta del luogo di dimora* (libertà di circolazione), laddove, analogamente alla libera scelta della professione e del mestiere, la precisa determinazione della nozione di “libero” è imprescindibile – non tutti i membri di una società civile possono effettivamente diventare contadini, piloti o impiegati, così come non tutti possono vivere a Jena, a Seattle o a Kyoto. Nelle leggi dello stato dunque queste forme di libertà possono essere regolamentate esplicitamente, o possono anche essere lasciate “libere” tramite l’assenza di regolamentazione. Nello stato la strutturazione in cooperative, comunità e corporazioni costituite viene collocata in un contesto politico.

Tanto le corporazioni quanto le comunità o le comuni possono a propria volta costituire un contesto più grande – federazione degli artigiani, federazione degli imprenditori e dunque circolo, provincia, regione, dipartimento, stato –, e tutto ciò anticipa a propria volta l’elemento politico nella formazione di queste unioni, le quali non vanno affatto ridotte al loro aspetto civile-sociale. Allo stesso tempo si dispiegano anche associazioni più piccole, dalle quali emergono speciali interessi di truppo, un mondo della vita proprio e una coscienza corrispondente – corporazioni locali, quartieri cittadini, il *Kiez* a Berlino, il *Quartier* a Parigi, il *Barrio* a Lima, *neighbourhoods* e così via.

Entrambi i tipi di corporazione – le associazioni *dell’attività e dell’abitare specifico*, la corporazione così come la comune (e le loro connessioni, ad esempio con le imprese o le istituzioni in cui l’attività viene esercitata) – formano in quanto seconda famiglia delle *essenziali cellule etiche* della superiore unità statale. In quanto “autorità civili e auto-amministrazioni”³⁰ esse sono istituzioni *amministrativamente e*

²⁷ ALR Th. II. Tit. XIX, § 9, 10. L’obbligo vale per i membri registrati (§ 11).

²⁸ G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20*, cit., p. 206.

²⁹ Id., *Die Philosophie des Rechts. Vorlesung von 1821/22*, cit., p. 232.

³⁰ Id., *Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19. Nachgeschrieben von P. Wannemann*, hrsg. v. C. Becker et al., eingel. v. Otto Pöggeler, Meiner, Hamburg 1983, S. 235.

governativamente autonome, comunità d'identificazione di individui connesse le une con le altre sulla base del tipo d'attività e del luogo di residenza, laddove i luoghi dell'attività e della residenza possono, ma non devono coincidere: a) una vinicoltrice originaria di Friburgo e ivi operante o b) un dirigente della filarmonica di New York che vive a Parigi con terza residenza a Venezia, in breve tutti i "pendolari" tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro, tra continenti o culture. Nel complesso le nuove forme di vita *nomadi* si coniugano al moderno "vagabondare". George Clooney incarna una rappresentazione adeguata di questa vita nelle sale passeggeri, di questo modo di vivere *cinetico*, nel film *Tra le nuvole* (*Up in the air*).

I membri della società civile sviluppano, attraverso la loro appartenenza a diverse corporazioni, determinate disposizioni d'animo nei confronti della loro professione e comunità (al singolare o al plurale) – ad esempio l'orgoglio professionale e il campanilismo (*communal identity*). Ciò può contenere aspetti positivi, come l'orgoglio per una determinata abilità o il senso d'appartenenza alla patria, così come degli eccessi, come una sorta di snobismo o provincialismo. Hegel descrive queste associazioni come il piccolo stato³¹: da un lato queste associazioni si amministrano e si governano da sé, dall'altro nel mondo moderno, per via delle grosse strutture territoriali, lo iato tra il singolo cittadino e lo stato diventa sempre più grande e «i cittadini particolari [hanno] una parte solo limitata negli affari generali dello stato»³². Così, oltre alla rappresentanza e al voto sono necessarie anche delle giunture intermedie, delle forme di partecipazione etiche e mediatrici, in particolare ciò che riguarda il ceto professionale e la comune. Nelle cooperative, così come nelle comunità e nelle città, Hegel vede l'autentica forza dello stato³³.

Tralasciandone gli indiscutibili limiti, che oggi emergono con forza molto maggiore, nelle cooperative professionali e nelle comunità/città abbiamo la giuntura intermedia, la cerniera tra famiglia e stato, il passaggio dalla società civile allo stato, dal momento che qui avviene un con-catenamento sostanziale tra particolarità e universalità. Per via del crescente cambio di residenza e di attività lavorativa, che sta plasmando il mondo dell'economia moderna, i contesti corporativi si mutano più velocemente e in modo più incisivo. Ciò impedisce legami corporativi a lungo termine tra coloro che si trovano in uno stesso luogo, arresta la creazione di un'atmosfera pervasa di spirito corporativo, ma spinge anche verso nuove forme creative della realtà corporativa, ad esempio attraverso Internet, Forum, *social network* nel *world wide web*, Twitter, Blog, Facebook, riunioni degli ex-studenti, convention di fan, fiere delle categorie professionali, congressi e così via.

³¹ Id., *Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831*, ed. u. komm. v. K.H. Ilting, 4 Bde., Frommann-Holzborg, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973 e ss., Bd. 4: *Philosophie des Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift K.G.v. Griesbeims 1824/24*, p. 621.

³² Id., *Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831*, ed. u. komm. v. Karl-Heinz Ilting, 4 Bde., Frommann-Holzborg, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973 e ss., Bd. 3: *Philosophie des Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift von H.G. Hotho 1822/23*, p. 709.

³³ Id., *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 290, Aggiunta.

Si stringono legami anche per via di altri interessi – Gruppi, club, circoli legati a interessi non professionali, o anche legami nati dal volontariato o da relazioni interculturali – un campo molto vasto per la sociologia odierna. Accanto alle forme tradizionali ne sorgono così di nuove che non poggiano direttamente sul contesto professionale o comunale. Si costituiscono nuovi gruppi basati su interessi comuni che realizzano nuove forme di vita e/o sperimentano nuovi modi di vivere senza tenere in considerazione la particolarità dei loro membri. Una fondazione per tutto ciò è offerta dalla religione, dall'arte e dalla scienza. Andrebbero citate anche le forme corporative legate allo sport, si pensi allo stretto legame tra le università statunitensi, ovvero i college, e le società di baseball e di football. Anche se gli ex-studenti si disperdono su tutto il territorio nazionale per via del cambio di residenza, essi rimangono strettamente connessi alla loro Alma Mater e restano soprattutto dei fan della “loro” unione studentesca. Sembra che i tipi di corporazioni si modificino, ma non il loro principio fondamentale – i *Seahawks* rimangono legati alla University of Washington Seattle (principio relativo al ceto professionale), i *Mariners* alla città di Seattle (principio comunale); i moderni mass media e i mezzi di trasporto sempre più veloci rendono possibile la partecipazione dei *supporter* in veste di spettatori.

Lo spirito corporativo o cooperativo, che si dispiega nelle sfere particolari, si capovolta nello spirito dello stato, nella misura in cui esso ha nello stato il mezzo dell'ottenimento dei suoi fini particolari.³⁴ Questo spirito corporativo e cooperativo implica, nella forma della concezione professionale corporativa e della coscienza comunale e regionale, il “radicamento del particolare nell'universale”³⁵ e contribuisce in modo essenziale alla forza dello stato. La stessa corporazione – unione professionale (cooperativa) e comune –, che permane nella società civile per il passaggio dal particolare all'universale, contiene lo stesso problema: essa vale come seconda fase dell'elemento etico, ma in essa possono essere perseguiti solo scopi limitati e finiti. Senza lo stato la sua forza in quanto istituzione sociale si distruggerebbe, essa perseguirebbe ancora solo le proprie faccende specifiche e particolari, perseguirebbe cioè un lobbismo unilaterale e un'economia clientelare, e dunque essa si “danneggerebbe da sé” e “scadrebbe in un miserevole ente clientelare”³⁶. Anche questo trova il proprio fondamento logico nella natura deficitaria del sillogismo disgiuntivo e del chimismo. Non si può ancora costituire alcun sistema dei sillogismi, i sillogismi – così Hegel – “ricadono ancora l'uno fuori dall'altro”. Il monito contro il lobbismo è assolutamente attuale, in particolare con riferimento ad alcune nozioni appartenenti a grossi gruppi di interesse, come l'unione dei datori di lavoro, i sindacati, unioni professionali e così via – solo la propria clientela è rilevante. I datori di lavoro mirano solo al guadagno, i sindacati si curano specialmente degli occupati, le unioni professionali si interessano alla loro

³⁴ Id., *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 289; tr. it. p. 495.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Ivi, §255, Aggiunta.

sfera particolare: si guarda solo limitatamente al di là del bordo del proprio particolare piatto.

Ma, come l'istanza della sorveglianza e dell'assistenza sociale, anche le manchevolezze dell'associazione dei compagni di professione e dei cittadini di una comunità rivelano l'avanzamento impellente verso una nuova istituzione determinata dalla ragione, lo stato, rivelano cioè il passaggio all'idea dello stato. Lo stato è "l'intero, l'unità di queste molte cooperative e comuni"³⁷. «Soltanto lo sviluppo dell'eticità immediata, attraverso lo sdoppiamento della società civile, fino allo stato che si mostra come loro fondamento veritativo, è la dimostrazione scientifica del concetto di stato»³⁸. Lo stato si dimostra dunque come il "vero fondamento" della società civile, come presupposto del sussistere di quest'ultima. La legittimazione dello stato, del politico in generale può conseguire il ultima analisi solo da un'istanza: il *pensare concettivo*. Tutti gli altri principi dimostrativi – il Naturale, il Razionale, il Pragmatico, il Divino ecc. – mancano il fondamento, disconoscono l'idea dello stato, la condizione di cittadinanza dell'uomo.

4. Conclusione

La distinzione precisa e stringente tra società civile e stato, così come la fondazione del primato dello stato come sfera veridica dell'universale, sono un cardine della filosofia politica di Hegel. Nella società civile risiedono i fondamenti della libera particolarità dei suoi membri, la fondazione della dinamica e delle forze innovative della società moderna. D'altra parte, senza una regolamentazione e formazione razionale, essa (in quanto comunità del bisogno e dell'intelletto) si distruggerebbe sulla base del suo stesso principio, si *auto-minerebbe e si annienterebbe*.³⁹ In tutti i suoi stadi la società civile si fa valere l'universale, ma sempre in modo insufficiente: l'industria non può vigilare se stessa, ha bisogno di istanze universali e imparziali (istituzioni nazionali e internazionali di regolamentazione⁴⁰); la cura del diritto deve essere universale, ovvero indipendente, deve cioè riferirsi solo al diritto formale; l'assistenza caritatevole, di pubblica utilità e beneficenza non può rimpiazzare l'assistenza pubblica e statale, le istituzioni non sostenute dal mercato e non statali offrono contributi integrativi rilevanti, ma non senza supporto nella dimensione politica; le corporazioni professionali e comunitarie, irrinunciabili per una società moderna, rendono possibile una partecipazione solo parziale. *Le tre forme progressive del nesso tra i principi B e A* possono essere fissate come segue: a) l'agente di mercato, il produttore e il consumatore, con la loro idea egoistico-atomistica della mano

³⁷ Id., *Die Philosophie des Rechts. Vorlesung von 1821/22*, cit., p. 232.

³⁸ Id., *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 256; tr. it. p. 415.

³⁹ Horstmann evidenzia che «una società civile lasciata ai suoi propri principi dovrà, sul lungo periodo, destabilizzarsi e dunque distruggersi». R.P. Horstmann, *Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft*, in, L. Siep, (hrsg.), *G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Akademie Verlag, Berlin 1997, pp. 209 e ss.

⁴⁰ Ad esempio autorità garanti come gli uffici antitrust, ambientali o sanitari, come la OMS.

invisibile, stanno nel sistema dei bisogni di contro al meccanismo di mercato, estraneo e solo limitatamente manovrabile, e si trovano in un contesto di dipendenza reciproca; b) il soggetto giuridico, determinato attraverso una disposizione d'animo giuridica, esperisce nell'amministrazione della giustizia una realizzazione delle leggi del diritto formale e un riconoscimento universale come persona concreta, così come c) i membri della società civile, con un atteggiamento orientato al bene comune, caritatevole e solidale, si impegnano per una adeguata raffigurazione dell'ordinamento del mercato e per l'assistenza sociale. Gli attori connessi con gli altri in un ceto professionale, in comunità comunali e in nuove forme del corporativo, con la loro coscienza di una *corporate identity* costituiscono il "piccolo stato", e con ciò una delle condizioni per il superamento dell'eticità alienata.